

NOBIO PIETRO VILLA
V. Legnano, 8 - 20121 MILANO
Telefoni : 86.93.166 - 86.21.28
COMUNE DI MILANO

RIPARTIZIONE SPORT TURISMO TEMPO LIBERO - PROBLEMI

DEI GIOVANI

ATTI N. 353546/86

CONVENZIONE CON LA "NUOVA CANOTTIERI OLONA S.r.l."
SOCIETA' SPORTIVA PER CONCESSIONE DI AREA E FABBRICA-
TO DI PROPRIETA' COMUNALE, IN VIA ALZAIA NAVIGLIO
GRANDE, 146 - PER IL RESTAURO, IL RISANAMENTO E LA
CONSEQUENTE GESTIONE DELL'IMMOBILE STESSO.

Registrato a MIL

il 31/3/87

al N. 19106 Serie 2

Atti privati

L. 50.000

IL DIRETTORE

no De Tregler

====

Milano, negli Uffici Municipali, addì 19 marzo 1987

A seguito degli intervenuti accordi fra i sottoscrit-
ti:

- da una parte il signor

INTIGLIETTA Dott. ANTONIO nato a Brindisi l'11 settem-
bre 1956 e residente in Milano, Via Tadino n. 62

nella sua qualità di Assessore del Comune di
Milano, in rappresentanza e nell'interesse del Comu-
ne stesso, il quale agisce in esecuzione della deli-
berazione della Giunta Comunale in data 9 dicembre
1986, n. 353546/60885TTLPG86 divenuta esecutiva ai
sensi di Legge, CF. 011 9925 0158 qui allegata
sotto "A";

- dall'altra parte il signor BIRAGHI FRANCO nato a Milano il
24 giugno 1933 ed ivi residente, via Molino delle Armi 11

quale rappresentante della "Nuova Canottieri Olona S.r.l.", in seguito denominata anche "Società", iscritta presso il Tribunale di Milano ai nn. 259468/6771/18, a quanto infra autorizzato con delibera consigliere del 13 marzo 1987 in copia autentica qui allegata sotto "B"; CF. 083 5390 0155;

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE -

Il Comune di Milano, come sopra rappresentato, concede alla "Nuova Canottieri Olona S.r.l.", l'area posta in Via Alzaia Naviglio Grande, 146, della superficie circa di mq. 7000 indicata con bordo rosso sul tipo planimetrico in scala 1.2000 qui allegato sotto "C", nonché il sovrastante fabbricato, costituito da due piani fuori terra più un piano seminterrato.

ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione viene pattuita in 45 (quarantacinque) anni a decorrere dal 19 marzo 1987.

Le parti convengono che, alla scadenza pattuita, la concessione medesima potrà essere rinnovata per un ulteriore periodo da stabilirsi e a condizioni da concordarsi, qualora la "Società", ne faccia espresa richiesta mediante lettera raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza, semprechè il Comune

Antonio Scuderi

[Handwritten signature]

di Milano non abbia a sua volta comunicato l'intenzione di non proseguire nel rapporto.

ART. 3 - CORRISPETTIVO

In considerazione del valore delle opere indicate nel successivo art. 4, il cui importo a carico della concessionaria vale a costituire il principale corrispettivo della presente convenzione, e degli impegni della "Società" di cui al successivo art. 7, il corrispettivo in favore del Comune di Milano viene determinato nella somma simbolica di L. 200.000.= annue.

Detto corrispettivo dovrà essere versato alla Cassa Civica in semestralità anticipate.

ART. 4 - OBBLIGHI DELLA CONCESSIONARIA

Le parti contraenti prendono atto che la Società Canottieri Olona, precedente locataria, ha cessato l'attività fin dal 1982 e che, nel frattempo gli enti descritti al precedente art. 1 sono stati lasciati in completo abbandono, sì che gli stessi risultano degradati o distrutti.

In conseguenza di ciò:

- a) il Comune di Milano consegna gli enti di cui all'art. 1 liberi da ogni situazione debitoria precedente;
- b) la "Società" s'impegna ad effettuare, a proprie

cura e spese, le opere di restauro e risanamento, sia dal punto di vista edilizio che sotto l'aspetto funzionale, degli enti oggetti della concessione, al fine di renderli agibili ed idonei agli scopi della concessione, per una somma non inferiore a L. 2. miliardi. Le opere dovranno essere realizzate entro due anni dalla data di consegna dell'immobile:

c) alla scadenza della concessione tutte le infrastrutture e gli impianti resteranno di proprietà comunale con espressa rinuncia della concessionaria ad ogni e qualsiasi indennità.

ART. 5 - GESTIONE E MANUTENZIONE

La concessione è pattuita all'esclusivo fine e con l'obbligo da parte della "Società" di adibire gli enti concessi a sede dell'attività sportiva e ricreativa per il tempo libero, con possibilità di utilizzazione anche in relazione ai servizi connessi, accessori e complementari (bar, ristorante, giochi e svaghi, posteggio autoveicoli ecc.) che, comunque, non risultino avere autonome caratteristiche a fine di lucro.

E' pertanto espressamente vietata ogni diversa utilizzazione in contrasto con quanto disposto al precedente comma, compresa la destinazione di locali ad uso abitazione non indispensabili per il servizio di

custodia e di vigilanza del complesso sportivo.

In caso di inottemperanza a quanto prescritto ai precedenti commi del presente articolo, la convenzione si intenderà decaduta a norma di legge con accessione alla Proprietà Comunale di tutto quanto realizzato; rimane in ogni caso salvo il diritto del Comune a richiedere la cessazione entro congruo termine di ogni attività in contrasto con le utilizzazioni di cui al 1° comma previa esecuzione, a cura e spese della "Società" inadempiente, delle opere di ripristino e di trasformazione che, ad insindacabile giudizio del Comune, si rendessero necessarie.

Sono inoltre a carico della concessionaria tutti gli oneri relativi al consumo della luce, gas, acqua e telefono, che verranno accertati a mezzo di appositi contatori, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e servizi connessi, per tutta la durata del rapporto, con la massima diligenza, in relazione alla natura e alla caratteristica dei singoli impianti.

E' riservata comunque al Comune la facoltà di eseguire con controlli periodici in ordine a quanto sopra, con ogni conseguente indicazione per la più corretta e funzionale esecuzione degli interventi ritenuti necessari.

Al Comune
Autosole S.p.A. S. Pietro
[Signature]

ART. 6 - MODIFICHE DEGLI IMPIANTI

La società concessionaria potrà erigere sull'area concessa nuove costruzioni ed impianti ritenuti necessari, per la migliore esplicazione dell'attività sportiva, ricreativa e per il tempo libero, previo assenso dell'Amministrazione proprietaria.

Per la realizzazione delle opere suddette la "Società" dovrà previamente conseguire i provvedimenti amministrativi concessori od autorizzativi richiesti dalla vigente legislazione in materia.

Ogni opera è acquisita al patrimonio del Comune di Milano senza esborso di alcuna indennità come previsto al precedente art. 3.

ART. 7 - ALTRI OBBLIGHI DELLA CONCESSIONARIA

La "Società" si impegna ad organizzare corsi di nuoto, tennis, canottaggio a tariffe sociali per i cittadini della zona, giovani ed anziani, e ad ospitare durante la mattina, a tariffe comunali, i corsi promossi direttamente o indirettamente (CMSR) dal Comune per le scuole.

La "Società" si obbliga ad utilizzare gli impianti esistenti e quelli di futura realizzazione per le attività di cui all'Art. 5, nonché per la promozione dell'attività sportiva a mezzo di scuole affiliate al CONI o agli Enti di promozione sportiva per il

canottaggio, il nuoto ed il tennis, aperte ai giovani, a tariffe sociali e, comunque con esclusione di ogni finalità di lucro. Tali iniziative verranno concordate ed organizzate con il Consiglio di Zona attraverso una commissione da esso nominata.

ART. 8 - ASSICURAZIONE

Alla società Nuova Canottieri Olona incombe l'obbligo di assicurazione degli impianti concessi per la R.C. e contro i rischi degli incendi.

Il Comune di Milano è esonerato, pertanto, da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone e cose di terzi dipendenti direttamente ed indirettamente dall'esercizio degli impianti.

ART. 9 - RATIFICA


La società concessionaria si obbliga a prestarsi alla ratifica della presente convenzione, mediante atto pubblico da stipularsi e trascrivere a spese della concessionaria, una volta conseguite le approvazioni di legge riservate al Comune di Milano.

ART. 10 - FISCALI

Tutte le spese, imposte e tasse per il presente atto, inerenti e dipendenti, dipendenti e successive, sono a carico della Società Nuova Canottieri


Olona S.r.l..

LA CONCESSIONARIA



Vengono nuovamente sottoscritti per accettazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 C.C. gli articoli 3-4-5-6-7-8-.

LA CONCESSIONARIA



Antonio Intiglietta

N. 200552 Repertorio

AUTENTICAZIONE

In Milano, l'anno 1987 millenovecentoottantasette, addì 19 diciannove del mese di marzo.

Certifico io sottoscritto Dott. VILLA PIETRO, notaio residente in Milano ed iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, che i signori:

INTIGLIETTA Dott. ANTONIO nato a Brindisi l'11 settembre 1956 e residente in Milano, via Tadino 62, ASSESSORE DEL COMUNE DI MILANO

BIRAGHI FRANCO nato a Milano il 24 giugno 1933 ed ivi residente, via Molino delle Armi 11, imprenditore della cui identità personale sono certo, cittadini italiani, rinunciando d'accordo tra loro e col mio consenso alla assistenza dei testimoni, hanno firmato in mia presenza e vista.

